



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.46 DEL 25/09/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 175/2016.

L'anno **duemiladiciassette** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione

Il Sindaco legge il sesto punto posto relativo alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

Prende la parola il Segretario Comunale il quale spiega le motivazioni sottese a tale delibera, dicendo che si tratta di un obbligo di legge che si fa a riallacciare al piano di razionalizzazione fatto nel 2015. Le uniche azioni che il comune detiene e che non utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente sono quelle indirette detenute in Prealpi spa, pertanto con questa delibera si approva la loro alienazioni demandando agli uffici il da farsi. Le quote di Amsc sono state già vendute, restano solo quelle di ACCAM che al momento dobbiamo ancora detenere perché il servizio raccolta rifiuti scade a fine anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestata a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili- facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione -- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Golasecca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetta a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienazione devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 6 12, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29-4-2015;

CONSIDERATO che sulla base dell'esito delle verifiche condotte e dei criteri dettati dalla Legge, si era definito in sintesi il seguente piano di razionalizzazione:

Società	Criterio applicabile
Accam S.p.A.	a) eliminazione della società e della partecipazione societaria non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

AMSC S.p.A.	d) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in A.M.S.C. Spa sino alla effettiva entrata in vigore dell'ATO provincia di Varese.
Prealpi Gas S.r.l.	a) eliminazione della società e della partecipazione societaria non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessazione

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale denominata "Cessione delle azioni detenute presso la società AMSC, n. 55 del 6-12-2016, con la quale è stata approvata la cessione delle quote della Società Amsc detenute dal Comune, avvenuto con Atto notarile del 19-12-2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che con proprio atto n. 29 del 24.07.2013 questo Ente ha aderito alla Società Alfa srl società a partecipazione pubblica preposta alla gestione del servizio idrico integrato per conto dell'ATO della Provincia di Varese;

TENUTO CONTO che con atto pubblico amministrativo Rep. 977 del 1-06-2016 è stato rinnovato l'incarico alla Società Accam per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per il Comune di Golasecca per gli anni 2016 e 2017 con scadenza 31-12-2017, e che pertanto si rende necessario mantenere tale partecipazione;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione o anche mediante messa in liquidazione o cessione delle sottoindicate partecipazioni indirette e di mantenere invece le altre così come indicate nel prospetto sotto indicato:

Società	Criterio applicabile
Accam S.p.A.	a) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in ACCAM Spa sino alla effettiva scadenza del contratto rep 977 (31-12-2017).
ALFA S.p.A.	b) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in ALFA Spa in quanto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO provincia di Varese.
Prealpi Gas S.r.l.	c) eliminazione della società e della partecipazione societaria non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
AMSC SPA	d) Quote alienate con delibera del Consiglio Comunale denominata "Cessione delle azioni detenute presso la società AMSC", n. 55 del 6-12-2016

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

- Società Prealpi Gas Srl, in quanto la partecipazione societaria non è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 19-3-2016 con la quale si approvava la relazione a consuntivo della razionalizzazione delle partecipate;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 16/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, protezione civile ed ecologia;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, protezione civile ed ecologia in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, secondo il prospetto qui indicato:

Società	Criterio applicabile
Accam S.p.A.	a) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in ACCAM Spa sino alla effettiva scadenza del contratto rep 977 (31-12-2017).
ALFA S.p.A.	b) si opta per il mantenimento delle partecipazioni detenute in ALFA Spa in quanto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO provincia di Varese.
Prealpi Gas S.r.l.	c) eliminazione della società e della partecipazione societaria non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
AMSC SPA	d) Quote alienate con delibera del Consiglio Comunale denominata "Cessione delle azioni detenute presso la società AMSC", n. 55 del 6-12-2016

2) Di procedere all'alienazione o anche mediante la messa in liquidazione o cessione delle sottoindicate partecipazioni:

- Società Prealpi Gas Srl, in quanto la partecipazione societaria non è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

3) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

5) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, con separata votazione con n. 11 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	14/09/2017	Grazioli Alessandro	F.to Grazioli Alessandro
Contabile	Favorevole	12/09/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 09/10/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 09/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 09/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato